

## SI CANDIDANO PER IL GRUPPO OPERATIVO 2001 – 2003

- offrendo la propria disponibilità personale, a titolo volontario e gratuito, per operare affinché gli scopi sociali si trasformino in realtà concreta;
- confermando che il presente Regolamento costituisce l'accordo originario atto a stabilire il funzionamento delle attività sociali;
- impegnandosi a redigere, una volta eletti, un verbale completo, atto costitutivo e Regolamento, depositandoli all'Ufficio delle Imposte Dirette di Parma e registrandoli presso l'Ufficio del Registro Atti Civili di Parma, visto che il precedente atto costitutivo non era stato registrato giacché rientrava nel caso d'uso,
- eleggendo, fin da ora, al loro interno: Presidente: Andrea Bernardini, Amministratore: Angelo Siri, Tesoriere: Pier Luigi Ciolli;
- adottando il seguente Regolamento che contiene il precedente, modificato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dello stesso e, ciò, anche sulla base delle esigenze e considerazioni sopra evidenziate.

# Regolamento

## Denominazione

- 1) L'associazione ha la denominazione di "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI", costituita ai sensi del Codice Civile, Titolo II, Capo III, articoli 36-37-38.

## Interpretazioni

- 1) Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, valgono le disposizioni del Presidente e dell'Amministratore nonché le procedure interne in uso e non tempestivamente contestate per scritto.
- 3) Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente regolamento saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte del contratto, e il terzo, Presidente del collegio, dai due così nominati. La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato. La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il nominato. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine sopra indicato, provvederà il Presidente del Tribunale ove ha la sede legale l'Associazione. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede dell'Associazione e ivi si riunirà

il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incombenti. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme di cui all'art.806 e seguenti del codice di procedura civile.

## Capitale sociale

- 4) Il capitale sociale:
  - è oggetto dei diritti di terzi solo per le obbligazioni assunte per scritto dall'Amministratore.
  - è rappresentato esclusivamente dal versamento delle quote sociali ed in caso di scioglimento il liquidatore non può dividere i fondi che residuano tra i soci ma provvede a devolverli ad enti e/o associazioni che perseguono finalità analoghe;
  - non forma oggetto di comunione tra i soci pertanto gli atti di disposizione dell'Amministratore non richiedono il consenso degli stessi;
  - non comprende beni immobili o mobili perché non acquisibili;
  - non comprende strumenti, arredi, dotazioni perché immediatamente consegnati a chi svolge attività per l'Associazione e perché il valore d'acquisto è indubbiamente inferiore agli oneri del conseguente utilizzo; muta nel tempo poiché viene ad aumentare per effetto del versamento delle quote sociali mentre viene a diminuire per le spese di volta in volta effettuate per il conseguimento degli scopi sociali. Le variazioni sono registrate sul Rendiconto Analitico e sul Rendiconto Sintetico. Con cadenza trimestrale il Rendiconto Sintetico è inserito nel sito internet dell'Associazione ed in assenza d'opposizioni motivate, trasmesse entro il primo del mese successivo all'inserimento nel sito internet, s'intende approvato e non più oggetto d'impugnazione. Nel caso venga meno la possibilità d'inserimento nel sito internet, il Rendiconto Sintetico è inviato via e.mail ai soci che ne fanno richiesta nonché pubblicato nell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

## Scopi

- 5) Gli scopi dell'Associazione sono:
  - il conseguimento della libera circolazione e sosta per le famiglie che praticano il turismo con autocaravan;
  - le iniziative atte a creare infrastrutture che consentano il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue per i veicoli previsti dal Codice della Strada;
  - lo sviluppo delle iniziative socio-economiche per promuovere il turismo in autocaravan, in sinergia con la Protezione Civile, l'occupazione, la cultura, la difesa ecologica del territorio;
  - la promozione del prestigio e lo sviluppo della categoria dei camperisti;
  - il supporto tecnico ai progetti d'interesse d'area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio, collaborando all'elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche